

Il Tesoriere era incaricato di tutte le spese per servizio del Comune, e delle riscossioni dei suoi redditi; doveva ridurre alle mani del Comune i beni dei debitori insolventi. A questo proposito si dichiarò nel 1577 non essere il Tesoriere contabile verso la Città nei suoi rendiconti delle somme non potute conseguire amichevolmente e per le quali avesse convenuto in giudizio i debitori, purchè facesse fede degli atti giudiziari iniziati.

Il Tesoriere provvedeva alle vendite del grano ricavato dal fitto dei mulini (*grano della moltura*); anzi avendo il Tesoriere Gonciis nel 1572 proceduto appunto a vendite di grano « a tutto quel maggior pretio che li fu possibile per utile della città » ma non avendo ancora i mandati di tali partite benchè pagate e contenute in una parcella da lui presentata, si preoccupa delle difficoltà che gli esaminatori potrebbero opporre al suo rendiconto: ma il Comune letta la parcella e informatosi accuratamente, ordina ai Ragionieri di approvare, assicurandosi però del valore dei grani in quel tempo (36).

Allo stipendio del Tesoriere, stabilito secondo il solito in 400 fiorini, si aggiunse nel 1577 il provento delle « spoglie dei boscai » atte a far fuoco.

Eletti pure da tutto il Consiglio erano il Maestro di Ragione e i Ragionieri: l'ufficio del primo, che è annuale, è effettivamente coperto quasi sempre per un solo anno, sebbene non manchi qualche conferma che lo protrae a un biennio, e sieno anche qui frequenti i ritorni delle stesse persone.

Carica delicata quella del Mastro di Ragione, al quale erano talora affidate incombenze particolarmente importanti come quando egli faceva parte di commissioni speciali inviate al Duca e tassava gli esenti dal servizio della guardia cittadina. Su tale carica come su quella dei Ragionieri, che dovevano rivedere i conti di coloro che avevano maneggiato i denari del Comune, rica-

(36) Ivi, vol. CXXII, c. 19, 3 marzo 1572.

deva grande parte del peso dei negozi cittadini: non consentiva vacanze senza sostituzione di altri nell'ufficio, così che ben comprendiamo la rinuncia di Aleramo Becuto nel 1570.

Il Maestro di Ragione era coadiuvato dall'opera di quattro Ragionieri che generalmente si rinnovano per metà nelle elezioni annuali, sebbene non sia infrequente la nomina *ex novo* di tre di essi o di tutti e quattro. Prestano giuramento e lucrano uno stipendio sulle Finanze comunali.

L'Amministrazione della giustizia è affidata a un triplice ordine di giurisdizione: a un giudice unico, civile e criminale, spetta l'ordinaria giurisdizione per la prima cognizione delle cause dei cittadini: al Vicario l'appellazione delle cause, di cui il secondo appello è rimesso al Senato.

Statuti e privilegi sancivano da gran tempo tale ordine di giurisdizioni: ma frequenti erano state ed erano tuttora le violazioni (37) e le incertezze in materia perchè gli stessi magistrati si levavano l'un l'altro la cognizione dei processi, con un conflitto e una confusione continua di autorità e di giurisdizione: conseguenza di quel cumularsi costante di funzioni amministrative e giudiziarie in uno stesso organo (38).

(37) Non solo durante l'occupazione francese non era osservato l'ordine normale di giustizia, ma ancora nel 1564 la città chiede sieno confermate le antiche franchigie circa la cognizione da parte del giudice delle cause di cittadini e nel memoriale dello stesso anno supplica il Duca per avere « senza altro costo uno giudice in questa città per la cognizione et decisione delle cause delle appellazioni del sig. giudice ordinario di questa città... ». Memoriale a capi, 18 maggio 1564.

(38) Cfr. Memoriale a capi, 2 luglio 1569: la città dichiara: « anche si trovano in questa città magistrati et ufficiali maggiori mezzani et inferiori li quali molte volte occorrono nel far ordini e comandamenti donde ne seguono discordie spesse e confusione di autorità et giurisdizione contro la mente di V. A., in disposizione del suoi decreti e della ragion comune... Piacerà a V. A. separare et determinare l'autorità delli predetti magistrati... ».

Fu necessario ad es. inibire al protomedico la cognizione delle cause dei medici e speciali (Arch. Com. Torino, Sp. I, n. 4, 15 dic. 1575, Memoriale a capi): si chiesero, conservatori degli ordini politici, il giudizio sulle controversie relative e riferirlo esplicitamente al giudice. (Ordini Politici del 1577; rubrica « Delli conservatori delli predetti ordini »).